SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 1105/2019

UDIENZA DEL

08/10/2019 ore 09:00

N° 3126

PRONUNCIATA IL: 8/10/19

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29/10/19

Il Segretario

IL SEGRETARIO (Rag. Antonio Del Mecno)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **SALERNO** SEZIONE **12**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**PRIMICERIO**	**LEONIDA**	**Presidente**
☐	**MEROLLA**	**GIUSEPPE**	**Relatore**
☐	**FRASSO**	**ANTONIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1105/2019
  depositato il 04/03/2019

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2018/0000360278 TARSU/TI 2012
  contro:
  AG.ENT. - RISCOSSIONE - PESCARA

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2018/0000360278 TARSU/TI 2012
- avverso INGIUNZ.PAG.TO n° 22635 TARSU/TIA 2012
  contro:
  COMUNE DI
  VIA

difeso da:

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2018/0000 TARSU/TI 2012
- avverso INGIUNZ.PAG.TO n° 22635 TARSU/TIA 2012
  contro:
  SO S.P.A.
  VIA

difeso da:

MEF Dipartimento delle Finanze

(segue)

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 1105/2019

UDIENZA DEL

08/10/2019 ore 09:00

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

difeso da:

USO RICERCA E STUDI

MEF Dipartimento delle Finanze

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato e depositato per via telematica, la società c. s.a.s. ha impugnato preavviso di iscrizione di fermo di bene mobile registrato, emesso dalla SO. . s.p.a, quale concessionaria del comune di , in relazione ad una pregressa ingiunzione non seguita dal relativo pagamento.

In data 12 marzo 2019, si è costituita in giudizio la SO. '. s.p.a., depositando controdeduzioni con allegata documentazione.

In data 26 marzo 2019, si è costituito in giudizio il comune di Salerno, depositando controdeduzioni con allegata documentazione.

In data 15 luglio 2019, i resistenti hanno depositato memoria difensiva congiunta.

In data 23 settembre 2019, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il ricorso è stato trattato nel corso dell'odierna pubblica udienza e la causa è stata introitata per la decisione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente: annullamento dell'atto impugnato.
Per parti resistenti: declaratorie di inammissibilità, di improponibilità e, comunque, di infondatezza delle domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla resistente nella propria memoria, non è fondata.

1.2. Il secondo comma dell'art. 17 *bis* del d. lgs. n 546/1992 prevede la temporanea improcedibilità del ricorso solo per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla proposizione del ricorso.

1.3. Nella specie, il ricorso - la cui notificazione è avvenuta, per mezzo "p.e.c.", il 4 marzo 2019 - oggi è, quindi, sicuramente procedibile, essendo divenuto tale fin dal 3 giugno 2019.

2.1. Neppure fondata è l'altra questione sollevata dalla resistente, in ordine all'asserita carenza dei motivi di ricorso, con consequenziale inammissibilità del medesimo, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 546/1992.

2.2. Invero, il ricorso contiene - sia pur in forma estremamente sintetica - l'esplicitazione delle ragioni giuridiche per le quali la ricorrente si oppone all'atto impugnato, ragioni che comunque sono state ben colte dal collegio.

3. La questione sollevata dal difensore della ricorrente nel corso dell'udienza di trattazione circa la costituzione del comune non è fondata, in quanto la disciplina del processo tributario non prevede che il mandato difensivo debba essere speciale e, pertanto, la procura generale *ad lites*, rilasciata dal sindaco di . in favore dell'avv. ed allegata agli atti, risulta idonea a conferire il potere di rappresentanza processuale.

4. Tra i vari motivi di doglianza accennati nel ricorso introduttivo, spicca quello relativo alla negazione della notificazione dell'atto presupposto da quello impugnato, ossia dell'ingiunzione di pagamento n. 22635 del 26 febbraio 2018.

5.1. La resistente, nella propria memoria del 15 luglio 2019, ha affermato l'avvenuta notificazione di cui sopra, dichiarando che detta ingiunzione era stata "notificata a mezzo pec in data 1 marzo 2018, come da documentazione allegata".

5.2. Tra la produzione informatica versata dalla resistente, si rinviene un "file" denominato "5) Copia ingiunzione di pagamento…".

5.3. Esso consta di dieci facciate, le cui prime sei contengono la riproduzione dell'atto.

MEF Dipartimento delle Finanze

5.4. La settima delle predette facciate riporta la riproduzione di una "relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata".

5.5. L'ottava e la nona facciata contengono la riproduzione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, emessa dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

5.6. La nona e la decima facciata contengono la riproduzione di un avviso di ricevimento postale, la cui presenza nel contesto non risulta assolutamente spiegata o spiegabile; tali ultime facciate devono, quindi, ritenersi *tamquam non essent*).

5.7. Nella suddetta relazione di notifica, l'indirizzo di posta elettronica del destinatario viene asserito come "risultante dai pubblici registri", senza alcuna altra specificazione.

5.8. La S.C., con la sentenza n. 3709/2019, ha enunciato il principio per cui *«per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE...»*; tale principio è stato ribadito nella recentissima ordinanza della stessa S.C. n. 24160/2019 del 27 settembre 2019.

5.9. Poiché dalla documentazione prodotta dalla resistente non risulta che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale è stata notificata l'ingiunzione in argomento fosse stato estratto dal "ReGIndE", tale documentazione, in applicazione del cennato principio di legittimità, non risulta idonea a provare l'avventa notificazione dell'atto.

6. La mancata prova della notifica dell'atto precedente (ingiunzione di pagamento) a quello impugnato (preavviso di fermo) rende quest'ultimo illegittimo, in mancanza del suo necessario presupposto logico-giuridico.

7. L'accoglimento del su esaminato motivo di ricorso assorbe ogni altra questione agitata nei contrapposti scritti difensivi.

8. Per quanto attiene al governo delle spese di lite, il collegio ritiene che le perduranti incertezze applicative in tema di notificazioni per mezzo "p.e.c." costituisca grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Per questi motivi,

la commissione annulla l'atto impugnato e compensa le spese.

Salerno, 8 ottobre 2019

Il relatore-estensore

Il presidente

USO RICERCA E STUDI

MEF Dipartimento delle Finanze